

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 29 novembre 1956**

Il 29 novembre 1956 alle ore 10,30, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio Direttivo per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Rinnovo accordo interbancario

Presiede il Presidente gr. uff. Candiani.

Sono presenti i signori: Candiani L., presidente; dr. Gandini, rag. Piovesan, Vice-presidenti; Piccinelli (in sostituzione dr. Fasoli); i Consiglieri: dr. Accusani di Retorto, avv. Bellini, Palma (in sostituzione di Candiani C.), Ceriana, Dagradi (in sostituzione di Ciocca), Comba, Leonardi, dr. Lonza, Marca, Benetti (in sostituzione di Mascherpa), dr. Oliva, rag. Olivieri, Passadore, rag. Pastacaldi, Ponti, rag. Ruffo, Garino (in sostituzione di Sella), rag. Terrachini, rag. Tosatti; i sindaci: Airoidi, Alloni, dr. Ortolani, Galbiati.

Sono invitati i signori: dr. Sozzani, Liguori (in sostituzione di Galli), Cantoni (in sostituzione di Verga), dr. Bordoli (in sostituzione di La Pietra).

Hanno giustificato l'assenza i signori: ing. Astarita, rag. Canesi, rag. Bertulessi, avv. Frignani, Magnolfi, ing. Manfredini, Protegdico, avv. Zoratti, Veroi.

Funge da Segretario l'avv. Mario Giustiniani.

Il Presidente, richiamandosi al testo del progetto del nuovo Regolamento per il 1957, inviato o distribuito prima della riunione, informa circa l'azione svolta nel caso della preparazione in seno al C.A.I.

Informa altresì degli orientamenti espressi sia da parte del Ministro del Tesoro che da parte del Governatore della Banca d'Italia in occasione delle riunioni del Comitato Accordo Interbancario.

Prega l'avv. Giustiniani di informare circa l'ultima riunione del Comitato e circa le determinazioni prese in questa sede sul testo definitivo dell'Accordo.

L'avv. Giustiniani illustra i criteri che hanno ispirato alcune delle norme innovative del Regolamento e sulle determinazioni prese in merito

alla opportunità di addivenire ad una regolamentazione delle condizioni per le anticipazioni in valuta estera e per la raccolta del risparmio a medio termine.

Il Presidente attiva l'attenzione sulla opportunità che la adesione da parte delle aziende del nostro settore sia seguita da una applicazione generale, rilevando che le innovazioni introdotte nel Regolamento costituiscono sicuramente un maggior rigore soprattutto per quanto riguarda i controlli e quindi di riflesso per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni.

Richiama l'attenzione sulla circostanza che più volte le aziende del nostro settore si sono viste fare oggetto di denunce e spesso sono state indicate come settore nel quale più comunemente e più facilmente viene violato l'Accordo. Ciò ha creato una specie di convinzione generale che mentre le grandi banche sono ossequianti all'Accordo, le aziende minori lo violino quasi sistematicamente. Indubbiamente la osservanza dell'Accordo trova delle lacune, però queste lacune non si verificano solo nel nostro settore o tra le aziende minori, ma sicuramente anche tra le aziende e gli istituti maggiori. Nei riguardi di questi, per ragioni varie, fino ad oggi non si sono avute ufficialmente, in sede di funzionamento del C.A.I., segnalazioni di carattere specifico. Ciò ha reso naturalmente più difficile la posizione dei rappresentanti delle aziende minori poiché questa realtà sembra convalidare la anzidetta opinione comune che solo le aziende minori violino d'Accordo.

Egli esorta - allo scopo di assicurare nel prossimo anno la osservanza generale dell'Accordo - a fare effettive denunce di tutti quei casi che riguardino anche le banche maggiori, sempre beninteso che le medesime si appoggino su elementi di fatto o su precise convinzioni.

Fa presente che il sistema più rigoroso delle ispezioni trova sicuramente una certa ostilità di un ambito delle aziende migliori in quanto le medesime hanno la sensazione di essere più facilmente esposte, mentre nei riguardi delle aziende maggiori si presentano gravi difficoltà per una efficiente applicazione dei controlli.

Pur rendendosi conto del fondamento di alcune delle preoccupazioni manifestate in proposito da varie parti anche sotto il profilo della tutela del segreto bancario, egli ha ritenuto di dover esprimere la adesione del nostro settore al nuovo criterio poiché anche gli altri settori di aziende minori (Banche popolari e Casse di risparmio) hanno aderito a questa nuova impostazione. Sicché era inconcepibile che rimanesse contrario alla adesione del nuovo criterio esclusivamente il nostro settore. Ciò avrebbe indubbiamente costituito grave argomento per suffragare la inesatta opinione comune ricordata pocanzi.

Intervengono nella discussione per illustrare particolari punti di vista su alcune delle norme del Regolamento Benetti, Gandini, Terrachini, Pastacaldi, Piovesan, Bellini, Comba, Lonza, Olivieri, Tosatti ed altri.

In particolare Pastacaldi richiama l'attenzione sulla pratica violazione delle condizioni relative ai massimi di tassi sulla raccolta a breve termine da parte delle aziende che sono autorizzate a raccogliere, in proprio o per conto di altri, risparmio a medio termine. Cita in modo particolare l'azione di disturbo che viene svolta dalle Casse di risparmio con i loro buoni fruttiferi per i quali vengono offerti tassi del 5% per vincoli poliennali che praticamente non vengono osservati in quanto gli interessi vengono corrisposti periodicamente e dopo tale corresponsione viene richiesto il rimborso del capitale prima della scadenza del vincolo.

Egli ritiene che dovrebbe essere promossa una decisa azione affinché sia portato a 24 mesi il limite al disotto del quale non è possibile, neppure dagli enti che raccolgono il risparmio a medio termine, applicare tassi superiori a quelli dell'Accordo; o quanto meno che venga stabilito che non è consentito rimborsare il capitale prima della scadenza.

Piovesan si associa e suggerisce che venga estesa anche alle aziende ordinarie la facoltà di raccogliere depositi vincolati a 18 mesi con le stesse condizioni del medio termine.

Gandini ed altri non condividono questa opinione poiché ritengono che ciò non servirebbe ad altro che a fare ulteriormente spostare i depositi verso vincoli più onerosi, così come già si è verificato lo scorso anno, con conseguente notevole generale aggravio per le aziende.

Benetti fa presente che analoga situazione si verifica per quanto riguarda la Mediobanca la quale emette addirittura dei libretti di risparmio.

Bellini suggerisce che il Consiglio emetta un preciso voto di richiesta di disciplina nel senso emerso dalla discussione. A tal fine propone un testo che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità nel seguente testo:

“Il Consiglio dell'Associazione fra le Aziende Ordinarie di Credito, esaminato il problema del rinnovo dell'Accordo Interbancario, all'unanimità

concorda

con la più rigorosa disciplina alla quale giustamente si ispira il nuovo Regolamento per l'Accordo Interbancario che sarà sottoposto alle Aziende per il 1957;

riafferma

la utilità nell'interesse generale di tale disciplina e confida che la l'adesione da parte delle Aziende associate sia sempre più convinta e seguita dalla fedele adempimento delle obbligazioni assunte con tale adesione;

rileva tuttavia

1°) che da parte di Istituti e Aziende aderenti all'Accordo Interbancario i quali effettuano la raccolta di risparmio medio termine - sia direttamente che per conto di altri enti cui essi partecipano o nel cui interesse essi agiscono - in mancanza di una specifica disciplina possono attuarsi modalità di rimborso anticipato che sostanzialmente si traducono nelle applicazione di condizioni di tasso più favorevoli di quelli stabiliti nell'Accordo, con grave ed evidente danno nei confronti delle Aziende ordinarie, che non hanno tale possibilità;

2°) che pertanto per assicurare eguaglianza di situazione delle Aziende aderenti all'Accordo, e conseguentemente la più pacifica e generale applicazione del medesimo, sia indispensabile far adottare nel campo della raccolta di risparmio a medio termine condizioni analoghe a quelle fissate nell'Accordo per i depositi vincolati in materia di rimborso

anticipato stabilendo in particolare che non possono applicarsi condizioni di tasso superiori, almeno fino a un vincolo di 24 mesi.

3°) che in ogni caso occorre far dichiarare in modo espresso - e indipendentemente da quanto previsto dal precedente punto 2°) - che la attuazione da parte di aziende aderenti all'Accordo della condotta di cui al precedente punto 1°) costituisce per tutti gli effetti infrazione.”

Bellini suggerisce che l'Associazione nel dare comunicazione di questo l'Ordine del giorno inviti le aziende a mandare la adesione al nuovo Accordo ponendo però la condizione che si provveda a disciplinare la materia nel senso di cui all'ordine del giorno stesso.

Il Presidente fa presente che una tale linea di condotta non appare consona all'orientamento generale di favore per un maggior rigore della disciplina dell'Accordo condiviso anche dal nostro settore. Rileva che una simile linea di condotta potrebbe essere stabilita alla sola condizione che si fosse sicuri che tutte le aziende indistintamente – le grandi e le piccole - sono disposte a porre una condizione del genere; che invece egli ragione di ritenere - e la cosa gli sembra più che comprensibile e giustificata - che importanti aziende del nostro settore difficilmente potrebbero giustificare la apposizione di una condizione del genere.

Ritiene invece che tutt'al più le aziende che ritenessero opportuno fare una particolare manifestazione in questo senso, potrebbero nell'inviare l'adesione mettere in evidenza le rispettive fondate aspettative di veder prendere – prima dell'entrata in vigore dell'Accordo – le determinazioni auspiccate nell'ordine del giorno.

In tal senso si esprimono numerosi intervenuti, dopo di che resta unanimemente approvato l'anzidetto criterio esposto dal Presidente.

Il Presidente infine fa presente che, in vista dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'Accordo, si dovrà provvedere alla designazione dei membri del C.A.I. in conformità all'art. 1 del nuovo testo.

Ritiene che per il momento potrebbe essere lasciata immutata la situazione, salvo le definitive determinazioni che saranno prese in un'ulteriore Consiglio che sarà convocato a tale scopo.

Il Consiglio, aderendo a tale suggerimento, stabilisce di lasciare per ora immutata la situazione dei membri del C.A.I.

Il Segretario

Il Presidente